



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 29847/2019, promossa da:

**Condominio in Torino, Via ... n. ...** (C.F. ...), in persona dell'Amministratore pro tempore Arch. ... ..., corrente in Torino (TO), Via ... n. ..., ed ivi elettivamente domiciliato in Via ... n. ..., presso lo Studio dell'Avv. ... ... (C.F. ...) che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti

**-attore-**

**contro**

... ..., nata a ... (..) il ..., Cod. Fisc. ..., residente in Torino, Via ... n. ..., in proprio e nella sua qualità di erede legittima del defunto coniuge sig. ... ..., rappresentata e difesa dall'Avv. ... ..., Cod. Fisc. ...



, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Corso ... n. ..., per delega in atti;

**-convenuta-**

\*\*\*\*\*

Udienza figurata di precisazione delle conclusioni: 26.01.2023

## CONCLUSIONI

### **Per parte attrice Condominio Via ... n. .... Torino:**

*“Voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Torino,*

*contrariis rejectis,*

*Nel merito:*

*Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta Sig.ra ..., in proprio e nella sua qualità di unica erede del Sig. ... , per aver eseguito nell’unità immobiliare di sua proprietà e poi mantenuto nel tempo, opere che hanno recato danno alle parti comuni e determinato pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio condominiale in spregio a quanto previsto dall’art. 1122 c.c. e, per l’effetto, dichiarare tenuta e condannare parte convenuta al risarcimento del danno in favore del Condominio attore, quantificato nelle seguenti somme, oltre interessi legali dalla data della domanda a quella dell’effettivo pagamento:*

*- € 10.537,22=, oneri inclusi, per le spese sostenute da parte attrice per l’esecuzione dell’intervento di rinforzo strutturale come accertato dal CTU Ing. ...,*

*- € 1.609,47, oneri inclusi, per le spese legali corrisposte da parte attrice all’Avv. ... per l’assistenza in sede stragiudiziale e di mediazione.*



*In subordine, dichiarare tenuta e condannare parte convenuta al risarcimento del danno in favore del Condominio attore di quell'altra veriore somma ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalla data della domanda a quella dell'effettivo pagamento.*

*In ogni caso, con il favore delle spese tutte del presente giudizio e della mediazione obbligatoria, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, ed alle spese successivamente occorrende all'emanazione della sentenza, compresa l'eventuale tassa di registro”.*

**Per parte convenuta ...:**

*“Voglia la S.V.Ill.ma,*

*reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa,*

*IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE*

*- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento in capo al Condominio attoreo per i motivi e le causali di cui in premessa*

*IN VIA ISTRUTTORIA*

*- Disporre la rinnovazione della C.T.U., in subordine la integrazione della C.T.U., in ulteriore subordine fissarsi udienza invitando il C.T.U. a chiarimenti alla presenza di entrambi i C.T.P. o, comunque, invitarsi il C.T.U. a fornire tutti i chiarimenti più opportuni relativamente ai quesiti assegnati dal Giudice, per tutti i motivi e le causali di cui alle note di udienza della convenuta datate 21.03.2022, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte*

*- La convenuta si oppone a tutti i capi di prova per testi dedotti da controparte per i motivi di cui alla propria terza memoria del 12.05.2021,*



*per brevità qui richiamati e, nella denegata ipotesi di ammissione dei capi di prova avversari, la convenuta chiede di essere ammessa in prova contraria su tutti i capi di prova avversari con i testi ... e Ing. ... indicati in propria terza memoria del 12.05.2021*

*NEL MERITO*

*IN VIA PRINCIPALE*

*- Assolvere la convenuta da ogni e qualsivoglia domanda avversaria formulata nei propri confronti, per i motivi e le causali di cui in premessa*

*IN OGNI CASO*

*- Con vittoria di competenze e spese, oltre a rimborso spese, I.V.A. e C.P.A. Riservato ogni diritto”.*

\*\*\*\*\*

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione 25.11.2019, ritualmente notificato, il Condominio sito in Torino, Via ... n. ... conveniva in giudizio ... e ... chiedendone la condanna al rimborso delle spese sostenute per i lavori di messa in sicurezza statica e consolidamento dei muri maestri presenti all'interno della loro unità immobiliare, a seguito delle modifiche effettuate dagli stessi condomini in violazione di concessione edilizia.

Più in particolare, parte attrice esponeva che tali lavori si erano resi necessari a causa della illecita ed illegittima condotta tenuta dai coniugi ...- ... i quali, nel 1991, procedendo alla ristrutturazione interna dell'unità immobiliare di proprietà, avevano fatto sostituire parte



del muro portante con una coppia di travi in acciaio del tipo HEA 200, senza depositare alcun progetto strutturale al Genio Civile di Torino.

Affermava parte attrice che, a seguito di tali interventi, iniziarono a manifestarsi degli isolati fenomeni di dissesto (progressivamente aggravatisi nel tempo) nei locali sovrastanti a quello di proprietà di parte convenuta, tanto che l'allora amministratore del Condominio, il Sig. ..., nel marzo del 2000 aveva incaricato un perito di fiducia al fine di verificare se i fenomeni sopradetti potessero essere o meno imputabili all'intervento eseguito da controparte nel 1991. Sulla base della perizia redatta dall'Ing. ... emergeva come non fosse possibile individuare alcuna fonte certa di responsabilità in capo a parte convenuta, dovendo escludersi un nesso eziologico tra le lesioni riscontrate ed il particolare intervento effettuato nel 1991 nell'immobile dei convenuti.

Solo successivamente, l'Ing. ... (incaricato dal nuovo amministratore condominiale, Arch. ..., a seguito della notifica dell'ordinanza n. .../2017 al Condominio dall'ufficio di Vigilanza Edilizia del Comune di Torino) aveva appurato che era stato invece proprio l'intervento strutturale realizzato da controparte nel 1991 ad aver determinato, nel lungo periodo, lesioni più o meno importanti nelle sovrastanti strutture in muratura, lesioni che avevano richiesto, appunto, gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei muri maestri dei cui costi veniva domandato il rimborso.

Con comparsa di costituzione e risposta del 17.02.2020, si costituiva in giudizio ....., eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e contestando, comunque, nel merito la fondatezza della domanda avversaria. Deduceva, inoltre, che in data 06.11.2019 e,



quindi, successivamente alla notifica dell'atto di citazione, era deceduto il  
Sig. ....

Dichiarata l'interruzione del giudizio *ex art.* 299 c.p.c. all'udienza del  
07.07.2020, la causa veniva tempestivamente riassunta dal Condominio  
nei confronti degli eredi del defunto ... .

Con comparsa di costituzione e risposta del 19.11.2020, si costituiva in  
giudizio la Sig.ra ..., in qualità di erede legittima del defunto marito,  
contestando gli assunti attorei.

Una volta integrato il contraddittorio, le parti - nel rispetto dei termini  
loro assegnati dal Tribunale - depositavano le memorie di cui all'art. 183,  
comma 6, c.p.c.

Disposta CTU al fine di accertare, in particolare, cause e concause del  
dissesto oggetto dell'ordinanza sindacale n. .../2017 del 27.12.20217, il  
Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione - fissava udienza  
figurata al 16.02.2023 per la precisazione delle conclusioni, con termine  
fino la 09.02.2023 per il deposito delle relative note scritte; quindi, la  
causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini *ex*  
art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie  
di replica.

\*\*\*\*\*

Occorre, anzitutto, esaminare l'eccezione di prescrizione dell'azione di  
risarcimento danni sollevata dalla difesa di parte contenuta che lamenta  
come le doglianze mosse dal Condominio sarebbero imputabili ad  
interventi eseguiti nell'unità immobiliare di parte convenuta in seguito al  
progetto ... (presentato presso l'ufficio tecnico del Comune di Torino in  
data 28.11.1990), con conseguente intervenuta prescrizione



della domanda di risarcitoria il cui termine prescrizione (5 anni) deve farsi iniziare a decorrere *“dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile”*.

L'eccezione va disattesa in quanto da ritenersi infondata.

Invero, in diritto occorre distinguere tra condotte illecite istantanee, circoscritte nel tempo e con mera protrazione degli effetti negativi nel tempo, e condotte illecite permanenti.

La giurisprudenza ha avuto più volte modo di affermare che allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo stato ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verifica di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa risarcitoria in forma specifica, mediante rimozione dello stato di fatto, non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni *“de die in diem”*, a mano a mano che essi si verificano (cfr., Cass. sent. n. 4677 del 15/02/2023, che conferma Cass. sent. n. 5831 del 13/03/2007).



Nel caso di specie, la condotta illecita costituita dalla rimozione del maschio murario presente nei locali, posti al pian terreno, di proprietà di parte convenuta è conseguenza di un comportamento che, seppur esauritosi con l'attività di demolizione del muro portante dell'edificio condominiale, si è poi protratto come situazione di fatto ed è perdurato nel tempo per effetto del mantenimento immutato della situazione lesiva. In tal senso, correttamente inteso come illecito permanente, il diritto al risarcimento del danno prospettato da parte attrice non può ritenersi certamente prescritto.

Del resto, occorre anche osservare che, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno *ex artt. 2043-2947 c.c.*, rileva non il momento in cui è stato posto in essere l'atto illecito, bensì quello in cui si è in concreto verificato e rivelato l'evento pregiudizievole in tutte le sue componenti essenziali, tra cui quella relativa alla conoscenza della imputabilità della condotta al suo responsabile, ossia della addebitabilità ad un determinato soggetto della condotta illegittima da cui origina il danno (atteso che, altrimenti, non si capirebbe come il danneggiato possa materialmente tutelare la propria posizione ed agire in via risarcitoria).

Al riguardo, non può non considerarsi come la perizia predisposta dall'ing. ... abbia prodotto un effetto depistante in capo al Condominio, avendo impedito di fatto alla parte danneggiata di avere una corretta informazione e conoscenza in ordine alle cause ed all'origine delle problematiche lamentate e, più in particolare, in ordine al fatto che i danni subiti dalle strutture portanti dell'edificio condominiale fossero ascrivibili alla responsabilità dell'odierna parte convenuta: responsabilità che,



proprio alla luce della relazione . . . , veniva esclusa e che al, al contrario, è emersa solo con la relazione tecnica predisposta nel 2018 dall'ing. ... (appositamente incaricato dal nuovo amministratore condominiale a seguito della intervenuta notifica dell'ordinanza n. ... del 2017 da parte dell'Ufficio di Vigilanza Edilizia del Comune di Torino), alla luce della quale sono stati appurati elementi di rilevanza tale da far ritenere che l'intervento strutturale realizzato da controparte nel 1991 avesse determinato, appunto, nel lungo periodo, delle lesioni più o meno importanti nelle sovrastanti strutture in muratura dello stabile, in conseguenza della inevitabile deformabilità degli elementi metallici, che avevano sostituito il muro portante, in ragione dell'azione di carico del maschio murario sovrastante.

Dunque, è soltanto con la relazione tecnica predisposta nel 2018 dall'ing. ..., per conto del Condominio, che parte attrice ha potuto acquisire sufficiente conoscenza - adeguatamente supportata da una valutazione tecnica - delle cause dei fenomeni di dissesto già in precedenza lamentati e, conseguentemente, dell'addebitabilità di tali fenomeni (da cui origina il danno), in termini anche di nesso eziologico, alla condotta illegittima di parte convenuta, in considerazione della rimozione del maschio murario nel corso dei lavori di ristrutturazione dei locali al piano terreno e della successiva inerzia nell'eseguire gli interventi necessari per il ripristino in sicurezza ed il consolidamento del fabbricato.

Alla luce delle argomentazioni svolte, l'eccezione di prescrizione, fondata sull'art. 2947 c.c. deve ritenersi non accoglibile, atteso che il termine di prescrizione quinquennale (stante la natura extracontrattuale della pretesa) non può ritenersi utilmente decorso (conclusione che, del resto,



non muterebbe neppure se si ritenesse di anticipare la decorrenza del termine prescrizione al momento della presentazione della denuncia/esposto del 30.06.2017 da parte dell'Amministratore del Condominio al Comune di Torino).

\*\*\*\*\*

Passando al merito dell'esame delle domande svolte nel presente giudizio, occorre anzitutto evidenziare la esaustività e completezza delle operazioni peritali svolte dall'ing. ... le cui conclusioni, tecnicamente e logicamente ben motivate, vengono pienamente condivise dal Tribunale.

Invero, dalla relazione di CTU è emerso che gli interventi di ristrutturazione eseguiti (sulla base del progetto predisposto dall'ing. Cosimo Cofano, presentato al Comune di Torino in data 29.11.1990 ed acquisito al prot. ...) nell'immobile di parte convenuta (e, più precisamente, nei locali del bar ristorante, censiti in catasto fabbricati al foglio ..., particella ..., subalterni 1,2,3,4) sono consistiti nella demolizione di alcuni tramezzi e nella realizzazione di altri al fine di ricavare cucina e bagni, *“oltre che nella demolizione di un muro portante di spessore pari a 50 cm e lunghezza di circa 280 cm, con sviluppo perpendicolare a via ...”*.

Tali opere sono state realizzate sulla base della concessione edilizia n. ... del 13.06.1991.

Senonché, il muro portante demolito è stato sostituito da una coppia di travi in acciaio (del tipo HEA 200) e, quindi, *“con un intervento che, al momento della sua realizzazione (fatta salva qualsiasi considerazione sul corretto dimensionamento delle travi e sulle modalità di esecuzione dell'intervento, di cui non è presente un progetto né un documento di as-*



*built, né un collaudo), era soggetto dal punto di vista amministrativo anche alla denuncia delle opere all'Ufficio del Genio civile e al deposito del progetto strutturale" (con le relative calcolazioni da eseguire, tra l'altro, proprio con riguardo alle condizioni di sollecitazione), ai sensi dell'art. 4 della L. 5 novembre 1971, n. 1086: prescrizioni che non risultano essere state rispettate dalla committente e dalla ditta appaltante.*

La comparsa di fessurazioni in alcune unità immobiliari dello stabile aveva determinato il Condominio di via ... n. ..., allo scopo di approfondire l'origine del quadro fessurativo, ad incaricare l'Ing. ... il quale, all'esito dei sopralluoghi eseguiti (ben 7, tra novembre 1999 e marzo 2000), con propria relazione del 20.03.2000 era pervenuto alla conclusione che *"i muri portanti perimetrali del fabbricato erano in condizioni di perfetta tenuta e non presentavano deviazioni dalla verticale o spanciamenti"*, escludendo qualsiasi fenomeno di cedimento strutturale ed attribuendo le lesioni, giudicate di modesta entità, ad interventi murari interni, effettuati da diversi condomini.

A seguito della denuncia/esposto del 30.06.2017 presentata dall'Amministratore del Condominio al Comune di Torino, l'Ufficio Verifiche Edilizie di Pronto Intervento del Comune di Torino eseguiva accertamenti nel periodo compreso tra il 22.11.2017 ed il 12.12.2017 rilevando una lieve fessura verticale sul muro portante nel locale salotto dell'alloggio sito al piano terzo ed evidenziando l'impossibilità di accedere all'unità immobiliare al primo piano, sicché il Comune disponeva con Ordinanza n. ..../2017 (poi prorogata nei termini) la verifica, da parte di un idoneo tecnico abilitato, delle condizioni statiche e del grado di conservazione delle strutture (portanti e non) del fabbricato, con la



presentazione di una relazione tecnica contenente i risultati ottenuti e indicante i lavori idonei a garantire la sicurezza statica in via definitiva ed a scongiurare eventuali dissesti.

La redazione della relazione tecnica, richiesta dall'Ordinanza comunale, veniva affidata all'Ing. ... (tecnico di fiducia del Condominio, a cui successivamente veniva anche assegnato l'incarico di progettista e direttore del successivo intervento strutturale attuato), il quale aveva ritenuto che le lesioni riscontrate nello stabile condominiale fossero state causate dal graduale assestamento della struttura a seguito dei lavori eseguiti al piano terra nella proprietà dell'immobile di parte attrice, essendo in particolare dovuti all'eliminazione del maschio murario al piano terreno: ciò in quanto *“la rimozione del maschio murario (previo inserimento di due profili metallici tipo HEA 200 a sostegno della soprastante muratura) aveva prodotto nelle sovrastanti strutture in muratura - più rigide e fragili - lesioni più o meno importanti a causa della inevitabile deformabilità degli elementi metallici sotto l'azione del carico del maschio murario sovrastante”*.

Le conclusioni cui era pervenuto l'ing. ... sono state pienamente condivise e riscontrate da quelle assunte dal C.T.U. il quale da parte sua ha ritenuto, con particolare riguardo ai dissesti lamentati al piano 1, che *“la realizzazione nell'anno 1991, a piano terra, dell'intervento di sostituzione del muro portante con la coppia di profilati metallici abbia aumentato la deformabilità del solaio sovrastante con il suo conseguente distacco rispetto alla tramezzatura interna, inducendo conseguentemente una maggiore deformabilità del solaio ai carichi verticali e contestuale sensibilità ai carichi impulsivi responsabili di vibrazioni. Inoltre, con riferimento allo*



*stato fessurativo rilevato dall'Ing. Battaglia al piano 1 nel tramezzo tra l'alloggio INT. 4 e l'alloggio INT. 4BIS, il CTU deve evidenziare come i lavori eseguiti nell'anno 1991 nel locale di proprietà convenuta abbiano incluso anche la rimozione di una tramezzatura non portante ubicata esattamente al di sotto del suddetto tramezzo divisorio del piano primo ove si è riscontrata la sopra richiamata fessura orizzontale".*

In tale contesto, peraltro, il CTU ha giudicato come adeguato l'intervento di rinforzo strutturale eseguito dal Condominio (in relazione al quale parte attrice domanda il rimborso dei costi sostenuti).

In particolare, gli interventi previsti nel progetto esecutivo presentato al Comune di Torino nell'ambito della denuncia dei lavori strutturali costituiscono, a parere del CTU, *"una buona soluzione di incremento della rigidità strutturale del sistema già presente (ed eseguito nell'anno 1991) finalizzata alla riduzione della deformabilità della trave esistente e di conseguenza alla mitigazione di eventuali ulteriori deformazioni indotte ai piani superiori"* (ovviamente, sul presupposto che i suddetti lavori siano stati eseguiti a regola d'arte), affermando in conclusione il CTU come, dal punto di vista sostanziale, *"l'intervento di realizzazione del portale in acciaio costituisca un miglioramento rispetto alla situazione preesistente ai lavori stessi, in quanto conduce ad un irrigidimento e rinforzo della coppia di travi già esistenti; per quanto riguarda l'irrigidimento del solaio sovrastante, eseguito tramite la posa di una trave metallica, si ritiene altresì che l'intervento possa considerarsi strutturalmente adeguato assumendo che dal punto di vista esecutivo siano stati adottati gli opportuni accorgimenti (seppure non documentati negli atti di causa) per la messa in contrasto tra la trave ed il solaio in sostituzione al collegamento con piastre*



*forate e tasselli previsto nel progetto originario (che non sarebbe poi stato eseguito)”.*

In ordine alla quantificazione del danno, il CTU ha concluso che i costi per l'esecuzione delle opere di rinforzo strutturale e di finitura ammontano ad euro 7.150,00, mentre l'importo delle spese tecniche sostenute (prestazione professionale per rilievi, pratica SCIA, progetto strutturale, Direzione lavori e Redazione Certificato di regolare esecuzione) è pari ad euro 2.824,62; a tali importi vanno aggiunti quelli per oneri edilizi, pari ad euro 172,20 (presentazione del mude), e quelli per oneri vari, pari ad euro 390,40 (costi dell'impresa di pulizie); per un importo totale complessivo della realizzazione dell'intervento di rinforzo pari ad euro 10.537,22 (oneri inclusi).

Oltre a tale somma, deve riconoscersi in favore di parte attrice, a titolo di danno emergente sofferto dal Condominio (derivante pur sempre, per il principio di causalità, dalla condotta illecita tenuta da parte convenuta, le spese legali sostenute da parte attrice per l'assistenza in sede stragiudiziale ed in sede di mediazione, per complessivi euro 1.609,47, oneri inclusi: spese che il Condominio non avrebbe dovuto affrontare in assenza della illecita condotta tenuta da controparte e se quest'ultima si fosse fin da subito adoperata per la risoluzione della problematica.

In conclusione, la convenuta ... (in proprio e quale erede di ...) deve essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore del Condominio attoreo, a titolo di risarcimento del danno emergente *ex art. 2043 c.c.*, rigettata ogni maggiore pretesa, della somma di euro 10.537,22 (oneri inclusi) per la realizzazione



dell'intervento di rinforzo, nonché della somma di euro 1.609,47 (oneri inclusi) per costi di assistenza stragiudiziale ed in sede di mediazione.

\*\*\*\*\*

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse devono seguire il criterio di cui al disposto dell'art. 91 c.p.c., attesa la piena soccombenza di parte convenuta: ne consegue che ... deve, perciò, essere condannata al rimborso in favore del Condominio via ... n. ..., Torino, di dette spese legali, che si liquidano in euro 5.077,00 come da dispositivo (oltre esposti, rimborso forfetario ed oneri di legge), secondo lo scaglione corrispondente al valore delle domande, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva in concreto espletata.

Analogamente, le spese della CTU esperita in corso causa (e già liquidate) devono essere poste, in via definitiva, a carico di parte convenuta.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte;

- 1) in accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuta e condanna la Sig.ra ..., in proprio e quale erede di ..., all'immediato pagamento in favore del Condominio via ... n. ..., Torino, in persona dell'Amministratore *pro tempore*, della somma di euro 10.537,22 (iva e oneri inclusi) per la realizzazione dell'intervento di rinforzo, nonché della somma di euro 1.069,47 (oneri inclusi), per spese di assistenza stragiudiziale e di mediazione.



- 2) Condanna parte convenuta al pagamento in favore del Condominio via ... n. ..., Torino, in persona dell'Amministratore *pro tempore*, delle spese di lite, che liquida in euro 319,69 per esborsi ed in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nonchè CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
- 3) Pone le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata dal Giudice, a carico di parte convenuta.

Così deciso in Torino, in data 27.06.2023

**Il Giudice**

**Dott. Francesco Moroni**

